

DELIBERA N. 112/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
COOPERATIVA TELE VIDEO ADRANO (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TVA TELE NORMANNA -
LCN 658”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N. 353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 29/21- PROC. 35/21/MRM-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 20 maggio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al CO.RE.COM Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale [...]*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, Cont. n. 29/21, è stato contestato in data 27 gennaio 2021 e notificato in pari data alla Soc. Coop. Tele Video Adrano, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale identificato dal marchio “TVA Tele Normanna”, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi. In particolare, nella fattispecie *de qua*, i funzionari incaricati della Div. XIV Ispettorato Sicilia hanno richiesto alla predetta società, durante un sopralluogo avvenuto in data 21 gennaio 2021 nell’ambito delle attività svolte in virtù dell’accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia, di fornire copia delle registrazioni relative al periodo 11 gennaio - 17 gennaio 2021. Le registrazioni, tuttavia, non sono state acquisite poiché, come dichiarato e sottoscritto dal legale rappresentante della

società, sig. Giuseppe Scarvaglieri, *“a causa di una interruzione della fornitura dell’energia elettrica, il sistema di registrazione si è danneggiato, impedendo il recupero di ogni dato”*.

2. Deduzioni della società

La società in parola non ha fatto pervenire memorie difensive, né ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società cooperativa Tele Video Adrano, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TVA Tele Normanna”, in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione medesima. Esaminata la documentazione istruttoria in atti si rileva, infatti, dimostrata la violazione delle disposizioni contestate, in quanto il *“guasto tecnico”* dell’apparato di registrazione della società ha impedito al CO.RE.COM. Sicilia di acquisire e di conservare le registrazioni utili al fine di verificare l’osservanza della normativa vigente in materia di tutela dei minori, garanzie dell’utenza, pubblicità e obblighi di programmazione.

L’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, che sancisce l’obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per tre mesi, imponeva alla società *de qua* di adottare ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l’assolvimento non parziale della prescrizione in questione. La *ratio* di questa norma, infatti è quella di rendere possibile il controllo sull’emesso televisivo in relazione a tutti i giorni richiesti al fine di consentire l’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa vigente. La circostanza addotta dalla società in parola per la quale *“un guasto tecnico”* ha causato la perdita di tutti i dati presenti nell’archivio magnetico di registrazione, non costituisce, infatti, causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito derivante. Degli eventuali problemi tecnici che causino la perdita dei dati deve comunque risponderne il soggetto nella cui sfera giuridica ricade la responsabilità per il mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l’obbligo della conservazione della registrazione integrale dei programmi, nonché l’obbligo di conservazione delle registrazioni, salvo il caso fortuito, il cui onere della prova grava sul soggetto obbligato e non può dirsi assolto. Nel caso di specie non è ravvisabile, infatti, la circostanza del *“caso fortuito”* atto ad escludere la punibilità dell’agente per la violazione verificatasi in quanto l’accadimento fortuito, per produrre l’effetto di escludere la punibilità dell’agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l’agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l’accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l’agente non fosse stato imprudentemente negligente o

imperito, non è possibile parlare propriamente di caso fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989).

Questa Autorità, pertanto, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Sicilia di irrogazione di una sanzione per la violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che *“I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione [...]”*;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecento sedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, lett. b), e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 516,00 (cinquecento-sedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità grave: dal verbale redatto dagli ispettori del ministero e sottoscritto dal legale rappresentante della società, si evince chiaramente che, a causa di un *“guasto tecnico”*, *“l'intero archivio informatico è risultato inesistente”*, con la conseguenza che il mancato adempimento dell'obbligo di conservare la registrazione dei programmi televisivi diffusi, si è riferito, di fatto, non solo ai sette giorni richiesti, ma anche ai 90 giorni successivi alla data di diffusione dei programmi stessi, impedendo, in ogni caso, l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “*Telemaco*” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 27.253,00 e un bilancio in perdita.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

ORDINA

alla società cooperativa Tele Video Adrano, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale identificato dal marchio “TVA Tele Normanna”, con sede legale in Adrano (CT), via G. Calcagno, 4 (CF.02764660870) di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecento-sedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 516,00 (cinquecento-sedici/00), alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 112/21/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 112/21/CSP*”.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba